

I consiglieri comunali hanno diritto di accesso anche ai procedimenti pendenti

Scritto da Interdata Cuzzola | 25/08/2021

Come è noto, il diritto di accesso dei consiglieri comunali ha ampia estensione, maggiore dell'accesso agli atti amministrativi ex Legge n. 241/1990, come desumibile dalla lettura dell'art. 43, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo e dai suoi enti strumentali *"tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"* (v. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2089/2021).

Da ciò si desume che, come affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 5 agosto 2021, n. 1890, la mera pendenza dei procedimenti in corso (nel caso specifico, si trattava di istanze per il rilascio di un permesso di costruire) non giustifica *ex se* il diniego di immediata esibizione dei documenti e l'eventuale sussistenza di un interesse pubblico ritenuto ostativo all'accoglimento integrale della domanda di accesso impone un'adeguata motivazione, espressione del necessario bilanciamento tra gli interessi coinvolti.